



Il quadro normativo vigente in materia di importazione ed esportazione di materiali d'armamento

Dossier n° 114 - Schede di lettura
6 luglio 2020

Premessa

La disciplina nazionale regolante i trasferimenti di materiali d'armamento, per molto tempo, trovava riferimento esclusivamente in disposizioni nazionali, ed in particolare nella [legge 9 luglio 1990, n. 185](#), che individua in via generale e preventiva alcune fattispecie di divieto ad esportare ed importare i materiali in questione ed i requisiti indispensabili per poter operare nel settore, fissando altresì dettagliatamente le **modalità** e le varie fasi dei procedimenti autorizzativi, nonché le **misure sanzionatorie in caso di violazione delle norme**.

Le legge n. 185 del 1990 vieta altresì l'autorizzazione ad effettuare le movimentazioni di prodotti per la difesa quando queste contrastino con il principio della Costituzione italiana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; con gli impegni internazionali dell'Italia, tra i quali gli accordi concernenti la non proliferazione; con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi.

I divieti si applicano inoltre quando mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei prodotti per la difesa, ovvero sussistono elementi per ritenere che il destinatario previsto utilizzi gli stessi prodotti a fini di aggressione contro un altro Paese.

Ne discende, tra l'altro, il **divieto di autorizzazione** delle operazioni in questione:

- quando il Paese destinatario è in stato di conflitto armato, in contrasto con l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite;
- nel caso sia stato dichiarato verso un Paese l'embargo totale o parziale delle forniture di armi da parte di organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce;
- quando il governo di quel Paese sia responsabile di gravi violazioni dei diritti umani accertate da organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce;
- quando in un Paese si destinino a bilancio militare risorse eccedenti le proprie esigenze di difesa.

L'effettuazione delle operazioni relative ai prodotti per la difesa è, poi, consentita **solo alle imprese iscritte nel registro delle imprese del settore della difesa**. Tali operazioni possono avere come destinatari solo Governi esteri, organizzazioni internazionali riconosciute dal Governo italiano e imprese estere autorizzate dai rispettivi Governi.

A tal proposito si ricorda che ai sensi dell'articolo 44 del Codice dell'ordinamento militare, richiamato dall'articolo 3 della legge n. 185 del 1990, rubricato "**Registro nazionale delle imprese**", presso il Segretariato generale della Difesa, è istituito il registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, trasferimento intracomunitario, intermediazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento, precisate e suddivise secondo le funzioni per le quali l'iscrizione può essere accettata. Copie di tale registro nazionale e dei suoi aggiornamenti sono trasmesse, per i fini della legge 9 luglio 1990, n. 185, ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. **Solo agli iscritti nel registro nazionale** possono essere rilasciate le autorizzazioni **a iniziare trattative contrattuali** e a effettuare operazioni di esportazione, importazione, transito, trasferimento intracomunitario e intermediazione di materiale di armamento.

Ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 185 del 1990 il Presidente del Consiglio dei Ministri invia **al Parlamento una relazione** entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle **operazioni autorizzate e svolte** entro il 31 dicembre dell'anno precedente, anche con riguardo alle operazioni svolte nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto, di autorizzazione globale di trasferimento e di autorizzazione generale o in relazione ad esse, fermo l'obbligo governativo di riferire analiticamente alle Commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione entro 30 giorni dalla sua trasmissione.

Nella legislatura in corso sono state presentate al Parlamento le seguenti relazioni:

1. Doc. LXVII, n. 1, trasmessa alla Presidenza il 4 aprile 2018, riferita all'anno 2017;
2. Doc. LXVII, n. 2, trasmessa alla Presidenza il 2 aprile 2019, riferita all'anno 2018;
3. Doc. LXVII, n. 3, trasmessa alla Presidenza il 7 maggio 2020, riferita all'anno 2019.

Il Doc. LXVII, n. 3, è attualmente all'esame delle Commissioni affari esteri e difesa della Camera.

Si segnala che è attualmente all'esame delle Commissioni III e IV del Senato la proposta di legge A.S. 1049, recante "Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, in materia di controllo dell'esportazione, dell'importazione e del transito dei materiali di armamento".

L'*iter* del provvedimento è consultabile [qui](#).

La direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009

La legge n. 185 del 1990 **non** operava tuttavia alcuna distinzione tra i trasferimenti in ambito europeo e quelli attuati nei confronti di Stati non appartenenti all'Unione europea, distinzione che si rendeva necessaria dopo l'adozione della [direttiva 2009/43/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che disciplina le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, enumerati in un apposito allegato, e ad accrescere al contempo la sicurezza degli approvvigionamenti transfrontalieri a beneficio delle forze armate e delle cooperazioni industriali europee.

La direttiva, allo scopo di eliminare dalle normative dei singoli Stati membri tutte le **disparità che possono impedire la circolazione** dei prodotti per la difesa o distorcere in relazione ad essi la concorrenza del mercato interno, detta **regole unitarie** per la disciplina dei trasferimenti intracomunitari dei prodotti contemplati nell'elenco ad essa allegato - successivamente modificato dalla direttiva 2010/80 UE.

In attuazione di tali profili si segnala che sono stati emanati il [decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 2015, n. 104](#), recante **regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento** prodotti dall'industria nazionale ed il [decreto del Ministro della difesa 1° luglio 2019](#), recante approvazione del **nuovo elenco dei materiali d'armamento** da comprendere nelle categorie previste dall'[articolo 2, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185](#), in attuazione della direttiva (UE) 2019/514.

La direttiva dispone dunque la **semplificazione e l'armonizzazione** delle procedure nazionali di **rilascio delle licenze**, per la realizzazione di un sistema più razionale di licenze globali e generali, al cui interno il rilascio delle licenze più vincolanti, ovvero delle licenze individuali, avrà carattere eccezionale.

In particolare, la direttiva **fissa il principio generale** in base al quale il trasferimento di prodotti per la difesa fra Stati membri deve essere subordinato al rilascio di un'**autorizzazione preventiva dello Stato membro da cui partono i prodotti** - salvo i casi di fornitori o destinatari facenti parte di un organismo governativo o delle forze armate, di forniture effettuate dall'Unione europea, dalla NATO, dalla IAEA o da altre organizzazioni intergovernative per lo svolgimento dei propri compiti o di programmi di cooperazione tra Stati membri in materia di armamenti - o ancora di fornitura di aiuti umanitari per fronteggiare catastrofi -, autorizzazione accordata sotto forma di una **licenza di trasferimento**.

A tal riguardo, la direttiva individua tre tipi di licenze di trasferimento:

- **licenze generali** di trasferimento, pubblicate dagli Stati membri e indirizzate a tutti i fornitori insediati sul loro territorio;
- **licenze globali** di trasferimento, attribuite a singoli fornitori che ne fanno apposita richiesta;
- **licenze individuali**, da accordare in via eccezionale, ognuna delle quali passibile di revoca o di sospensione per motivi di sicurezza o per il mancato rispetto delle condizioni per il rilascio. Le licenze individuali di trasferimento, attribuite su richiesta dei fornitori, devono essere limitate **ad un solo trasferimento di prodotti**, ad un solo destinatario e consentite **solo in casi limitatissimi**, fra cui quando sia necessario tutelare gli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, l'ordine pubblico o per il rispetto dei regimi internazionali di non proliferazione.

Per quanto concerne i meccanismi di informazione, la direttiva istituisce un **sistema di certificazione** in grado di comprovare - per un massimo di cinque anni - **l'affidabilità dell'impresa destinataria**, in particolare in relazione alla sua capacità di rispettare le restrizioni all'esportazione dei prodotti per la difesa ricevuti da un altro Stato membro. Gli Stati membri a tal riguardo sono chiamati a designare le autorità competenti per la certificazione dei destinatari dei prodotti per la difesa stabiliti nel loro territorio, che godono di licenze di trasferimento pubblicate da altri Stati membri.

La norma comunitaria stabilisce, altresì, un **generale principio di cooperazione e di scambio di informazioni tra le autorità nazionali competenti** degli Stati membri, d'intesa con la Commissione europea.

In particolare, sancisce, che i singoli Stati riconoscono i certificati rilasciati dagli altri Stati, pubblicano e aggiornano regolarmente l'elenco dei destinatari certificati, adottano le misure ritenute opportune - fino alla revoca del certificato - nei casi in cui riscontrino che i titolari del certificato non rispondono più ai criteri di affidabilità.

Inoltre, in una logica di maggiore responsabilizzazione delle imprese, la direttiva pone a carico dei fornitori obblighi informativi nei confronti sia dei destinatari, cui devono essere comunicati i termini e le condizioni della licenza, sia degli Stati di origine dei prodotti, ai quali va comunicata l'intenzione di usare per la prima volta una licenza generale di trasferimento; la Direttiva impone, altresì, la tenuta di un registro dei trasferimenti, di cui determina il contenuto informativo minimo.

Il decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105

Il recepimento della direttiva 2009/43/CE è stato operato mediante il **decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105** – adottato in base alla delega di cui alla Legge comunitaria 2010, art. 12 -, **che ha novellato in più punti la legge 185 del 1990**.

Nello specifico, le modifiche alla legge n. 185 del 1990 riguardano, sia la novella e la sostituzione di alcuni commi della legge, sia la sostituzione di un intero articolo (articolo 27 sulle transazioni bancarie), sia l'introduzione delle seguenti **15 nuove disposizioni**:

- **articolo 01**, contenente **definizioni** necessarie alla comprensione delle modifiche;
- **articoli 7-bis e 7-ter**, concernenti rispettivamente le competenze dell'**UAMA** (Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento) del MAE, quale **Autorità nazionale competente per il rilascio delle autorizzazioni**, certificazioni e altri adempimenti previsti dalla legge 185/1990; nonché i poteri di indirizzo (MAE d'intesa con Difesa, Sviluppo economico e Ufficio competente della PCM).

Per un approfondimento dell' Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento si veda [qui](#)

- **articoli da 10-bis a 10-octies**, all'interno di una nuova Sezione dedicata ai **trasferimenti intracomunitari**, in cui sono disciplinate:

A. **l'autorizzazione preventiva unica**, che, rilasciata dal MAE, può assumere una delle tre seguenti forme:

1. *generale di trasferimento*, che si traduce in un elenco di prodotti pubblicato da ciascuno Stato, che così autorizza direttamente i fornitori in esso stabiliti a effettuare trasferimenti di prodotti contemplati nell'elenco a una o più categorie di destinatari situati in un altro Stato membro;
2. *globale di trasferimento*, che ha durata triennale e viene concessa, su richiesta, al singolo fornitore per autorizzare i trasferimenti di specifici prodotti a favore di determinati destinatari autorizzati, situati in uno o più altri Stati membri;
3. *individuale di trasferimento*, rilasciata, su richiesta, al singolo fornitore per autorizzare il trasferimento di una specifica quantità di determinati prodotti in una o più spedizioni.

B. **la certificazione**, rilasciata dal MAE d'intesa con la Difesa, con la quale i destinatari stabiliti in ciascuno Stato membro che godono di licenze generali di trasferimento pubblicate da altri Stati membri sono riconosciuti *affidabili*, e quindi *certificati*, sulla base di precisi criteri, e possono ricevere prodotti da fornitori di altri Stati membri-

Nello specifico In dettaglio, **l'articolo 10-bis è dedicato alle disposizioni generali** sulle autorizzazioni ai trasferimenti intracomunitari, e costituisce la trasposizione dell'articolo 4 della Direttiva 2009/43/CE.

E' stabilito che il trasferimento di materiali di armamento a destinatari stabiliti nel territorio della Comunità europea può essere effettuato solo dai soggetti iscritti nel registro di cui all'articolo 3 della legge 185/1990, ed è soggetto ad autorizzazione preventiva. Non è invece richiesta alcuna autorizzazione per l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero per il suo attraversamento, se tale trasferimento è stato autorizzato da un altro Stato membro della UE: l'unico limite risiede nella salvaguardia della pubblica sicurezza e dell'ordine pubblico.

I fornitori impegnati in tali trasferimenti intracomunitari utilizzeranno autorizzazioni di trasferimento di tipo generale, globale o individuale, mentre per la successiva eventuale esportazione verso destinatari residenti in Stati terzi potranno essere posti divieti o vincoli, e anche essere richieste garanzie sull'impiego dei materiali interessati. Non è invece sottoposta a vincoli o divieti l'esportazione di componenti di materiali di armamento o di parti di ricambio di essi, qualora sia stata fornita da parte del destinatario una dichiarazione attestante che essi sono integrati nei propri prodotti, salvo i casi in cui tali trasferimenti possano nuocere gravemente alla sicurezza nazionale. Si richiede autorizzazione preventiva anche per le operazioni di intermediazione commerciale di materiali di armamento che riguardino soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 3 della legge 185 del 1990. È inoltre salvaguardata l'applicabilità delle norme che disciplinano il trasferimento di materiali di armamento classificati.

Infine, il nuovo regolamento di attuazione della legge 185/1990, previsto dall'art. 7 del D. lgs. 105/2012 – successivamente adottato con il Decreto del Ministro degli Affari esteri 7 gennaio 2013, n. 19 -, dovrà definire i requisiti di utilizzabilità delle autorizzazioni ai trasferimenti intracomunitari di materiali di armamento, edisciplinare anche le modalità di tenuta del registro dei trasferimenti previsto dal successivo articolo 10-septies, oltre agli obblighi informativi connessi a ogni singola autorizzazione di trasferimento.

L'articolo 10-ter definisce la prima delle fattispecie autorizzatorie, ovvero l'autorizzazione generale di trasferimento: è previsto che le autorizzazioni generali tra Stati appartenenti all'Unione europea, che autorizzino direttamente a trasferire materiali d'armamento a una o più categorie di destinatari situati in un altro Stato membro, siano approvate con decreto del Ministero degli Affari esteri. I soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 3 della legge 185 del 1990, non meno di trenta giorni prima dell'effettivo utilizzo, dovranno comunicare al Ministero degli Affari esteri e al Ministero della Difesa la volontà di utilizzare per la prima volta un'autorizzazione generale di trasferimento. Si prevede la pubblicazione delle autorizzazioni generali di trasferimento nei casi in cui i materiali di armamento interessati abbiano come destinatario le forze armate di uno Stato membro, ovvero quando il trasferimento è effettuato per dimostrazioni o esposizioni, o infine per operazioni di manutenzione e riparazione il cui destinatario sia il fornitore originario dei materiali. Le

autorizzazioni generali di trasferimento potranno facoltativamente essere pubblicate anche in occasione di trasferimenti effettuati verso destinatari che partecipino a programmi di cooperazione intergovernativa nel campo dei materiali di armamento, ovvero per trasferimenti finalizzati ad operazioni di supporto logistico e assistenza tecnica per le forze armate di un altro Stato dell'UE.

In nessun caso le autorizzazioni generali di trasferimento potranno riguardare materiali di armamento classificati.

L'articolo 10-quater riguarda la seconda fattispecie di trasferimenti di materiali di armamento, ovvero **l'autorizzazione globale di trasferimento** - soggetta a scadenza triennale con possibilità di rinnovo -, rispetto alla quale è previsto che sia rilasciata dal Ministero degli Affari esteri, su richiesta del singolo fornitore, per il trasferimento di specifici materiali, senza limitazione di quantità e valore, a destinatari autorizzati residenti nel territorio della UE. L'autorizzazione globale di trasferimento può essere rilasciata anche in relazione a programmi di equipaggiamento concernenti le forze armate o di polizia di un altro Stato membro dell'UE. La possibilità di utilizzare l'autorizzazione globale di trasferimento è subordinata alle condizioni stabilite all'articolo 20 della legge 185 del 1990, salvo che per le imprese munite della certificazione prevista dal successivo articolo 10-sexies, introdotto dal provvedimento in esame.

L'articolo 10-quinquies disciplina l'ultima delle tre fattispecie di trasferimenti intracomunitari di materiali di armamento, ossia **l'autorizzazione individuale**: essa è rilasciata dal Ministero degli Affari esteri, su richiesta del singolo fornitore, in relazione a una specifica entità e a uno specifico valore di determinati materiali di armamento da trasferire uno specifico destinatario in una o più spedizioni. Le ragioni che giustificano il rilascio di una tale fattispecie di autorizzazione di trasferimento sono varie, e vanno dall'essere la richiesta limitata a un singolo trasferimento, alla necessità di detto trasferimento in relazione al rispetto di obblighi e impegni internazionali o alla tutela di essenziali profili di sicurezza o ordine pubblico, alla fondata convinzione da parte dell'autorità pubbliche che il fornitore non potrebbe rispettare tutti i termini e le condizioni correlati al rilascio di una autorizzazione globale di trasferimento. Anche l'autorizzazione individuale è subordinata alle condizioni stabilite all'articolo 20 della legge n. 185 del 1990, salvo che per le imprese munite della certificazione prevista dal successivo articolo 10-sexies.

L'articolo 10-sexies riguarda la certificazione delle imprese destinatarie, soprattutto in relazione alla loro capacità di rispettare le restrizioni all'esportazione dei materiali di armamento ricevuti da un altro Stato membro della CE in base a un'autorizzazione generale di trasferimento. L'affidabilità di ciascuna impresa dovrà essere valutata in base a diversi criteri, anzitutto quello dell'esperienza comprovata nel settore e dei comportamenti dell'impresa in relazione alle restrizioni all'esportazione, nonché dell'impiego di personale dirigente esperto. In particolare, sarà valutata con favore la nomina di un dirigente di alto livello esclusivamente e personalmente responsabile delle procedure connesse ai trasferimenti ed alle esportazioni, il quale dovrà rispondere altresì in dettaglio dell'impiego finale di tutti i prodotti esportati, trasferiti o ricevuti dall'impresa usufruendo di un'autorizzazione di trasferimento da un altro Stato membro della CE.

La certificazione di cui all'articolo in commento è richiesta dalle imprese iscritte al **registro nazionale** previsto dall'articolo 3 della legge 185 del 1990 al Ministero degli Affari esteri, che la rilascia tramite l'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento prevista dall'articolo 7-bis introdotto dal provvedimento in esame. La certificazione, di durata triennale, è rilasciata d'intesa con il Ministero della Difesa nel termine di trenta giorni dalla richiesta, ed è soggetta a revoca qualora il Ministero degli Affari esteri, d'intesa con il Ministero della Difesa, accerti che l'impresa non risponde più ai criteri necessari: in tal caso il Ministero degli Affari esteri informa la Commissione europea e gli altri Stati membri. Il Ministero degli Affari esteri pubblica e aggiorna regolarmente l'elenco delle imprese nazionali certificate e lo comunica alla Commissione europea, al Parlamento europeo e agli altri Stati membri. La validità delle certificazioni rilasciate negli altri Stati membri dell'UE è riconosciuta in Italia.

L'articolo 10-septies concerne gli obblighi dei fornitori dei materiali di armamento, ai quali compete di informare i destinatari sui termini e le condizioni eventualmente apposti all'autorizzazione di trasferimento, comprese le informazioni sulle limitazioni all'impiego finale o all'esportazione dei prodotti interessati. I fornitori dovranno tenere un registro dettagliato dei trasferimenti, insieme ai documenti commerciali, dal combinato disposto dei quali dovrà emergere la descrizione del materiale di armamento, la quantità e valore dello stesso, le date e l'indirizzo del destinatario, l'impiego finale e l'utilizzatore finale dei materiali, qualora noti, nonché la prova inoppugnabile che il destinatario dei materiali è stato informato della restrizione all'esportazione connessa all'autorizzazione di un determinato trasferimento.

L'articolo 10-octies riguarda le procedure doganali, e prevede per l'esportatore l'obbligo di dimostrare all'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente di aver ottenuto le necessarie licenze di esportazione. L'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente, per non oltre trenta giorni lavorativi, può sospendere l'esportazione dal territorio nazionale dei materiali di armamento ricevuti da altro Stato membro in base a un'autorizzazione di trasferimento e incorporati in un altro prodotto per la difesa, se ritenga che non sono state prese in considerazione all'atto del rilascio dell'autorizzazione pertinenti informazioni, ovvero che vi sia stato un sostanziale mutamento di circostanze dal momento del rilascio dell'autorizzazione medesima. L'ufficio dell'Agenzia delle dogane potrà anche impedire in altro modo, che non sia la semplice sospensione dell'operazione di esportazione, che tali materiali di armamento escano dal territorio della Comunità europea.

- **articolo 17-bis**, introduttivo delle **tariffe** poste a carico dei produttori per sostenere gli oneri connessi ad autorizzazioni, certificazioni e controlli;

Nello specifico, tale nuovo articolo pone a carico degli utenti il costo del servizio reso in materia dalle pubbliche amministrazioni attraverso la fissazione di tariffe a tale costo commisurate. Gli oneri relativi alle autorizzazioni, certificazioni e controlli vengono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate con decreto dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I relativi introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati alle amministrazioni che hanno posto in essere i citati provvedimenti e atti;

- **articoli 20-bis e 20-ter**, relativi all'attività di controllo e vigilanza -da parte dei Ministeri degli Affari esteri, della Difesa e degli altri organi preposti alla tutela della sicurezza-riferita sia alla fase preliminare che alla fase successiva all'esportazione dei materiali d'armamento.
- **articolo 25-bis**, recante sanzioni amministrativa per le inadempienze.
- **articolo 27-bis**, contenente obblighi di comunicazione a carico di istituti di credito e intermediari per il contrasto del terrorismo internazionale.

Tale articolo introduce un nuovo meccanismo di controllo affidato al MEF insieme ad un nucleo della Guardia di Finanza sull'attività degli istituti di credito in merito al finanziamento delle operazioni disciplinate dalla legge 185/1990, per finalità di contrasto al terrorismo (riformulazione dell'art. 27 della richiamata legge) per la mancata osservanza degli obblighi introdotti, oltre ad estendere ai trasferimenti intracomunitari le fattispecie penali per esportazioni e transiti previste nella medesima legge (artt. 23, 24, 25).

È infine inserita la sezione II, **intitolata alle operazioni per i Paesi non appartenenti all'Unione europea**, mentre vengono apportate conseguenti modifiche agli articoli 11, 13, 15 e 16, inserendo altresì la Sezione III sulle disposizioni comuni.

Altre modifiche alla legge 185/1990 riguardano:

- **l'articolo 11**, concernente la domanda di autorizzazione, aggiungendo alle fattispecie per le quali essa è richiesta quelle dell'intermediazione, delle cessioni di licenza di produzione, delle delocalizzazioni produttive, dei trasferimenti immateriali di *software* e di tecnologia. Si prevede inoltre che il Ministero degli Affari esteri dia notizia della presentazione della domanda anche al Ministero della Difesa. Infine, viene aggiunto all'articolo 11 il comma 5-ter, in base al quale nei casi in cui la domanda di autorizzazione all'esportazione riguarda prodotti ricevuti da un altro Stato membro dell'Unione europea mediante autorizzazione di trasferimento, che siano anche soggetti a limitazioni all'esportazione, colui che presenta la domanda deve dichiarare di essersi attenuto a tali limitazioni, ottenendo anche, qualora previsto, il consenso dello Stato di origine dei prodotti;
- **l'articolo 13**, allo scopo di specificare che mentre le operazioni di esportazione, importazione, transito, cessione delle licenze di produzione ed esportazione sono autorizzate congiuntamente dal Ministero degli Affari esteri e dall'Agenzia delle dogane - che fa capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze -; il **rilascio delle licenze individuali** per operazioni di intermediazione, delocalizzazione produttiva e trasferimenti immateriali di *software* e di tecnologia verrà autorizzato dal solo Ministero degli Affari esteri;
- **l'articolo 15**, che recepisce quanto contenuto nella direttiva 2009/43/CE in ordine alla possibilità di **sospendere l'autorizzazione generale** anche per i trasferimenti intracomunitari, qualora un destinatario situato in un altro Stato membro non rispetti le condizioni che accompagnano l'autorizzazione generale; ovvero siano in gioco interessi fondamentali dello Stato nel campo della sicurezza o dell'ordine pubblico. In tali casi lo Stato interessato informa della sospensione – che può essere revocata al venir meno dei motivi della sua adozione - la Commissione UE e gli altri Stati membri.
- **l'articolo 16**, mediante l'inserimento in esso del comma 2-bis: la nuova formulazione mira a sottoporre anche le operazioni di attraversamento del territorio nazionale di materiali di armamento, conseguenti a transazioni di imprese residenti in altri Stati membri dell'Unione europea, alle disposizioni pertinenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 773/1931) e del relativo regolamento di esecuzione (R.D. 635/1940).

Accordi Government to Government (G to G) nel campo della difesa

Da ultimo si segnala che [l'art. 55 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124](#), recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 124, ha previsto una novella all'articolo 537-ter del Codice dell'Ordinamento militare ([decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#)) sostituendone il comma 1, al fine di autorizzare il Ministero della difesa - d'intesa con il MAECI e il MEF - a svolgere anche attività contrattuale nell'ambito degli "**accordi GtoG**" volti a soddisfare esigenze di acquisizione di materiali d'armamento prodotti dall'industria nazionale di Stati esteri, con i quali siano in vigore accordi di cooperazione e di assistenza tecnico-militare.

Tale attività contrattuale viene svolta dal Ministero della Difesa tramite proprie articolazioni e senza assunzione di garanzie di natura finanziaria verso lo Stato richiedente o verso l'industria produttrice.



Il **comma 1** ha quindi, integrato l'originaria previsione dell'articolo 537-ter secondo cui il Ministero della Difesa poteva svolgere **solo attività di supporto tecnico-amministrativo nell'ambito dei suddetti accordi**, nel rispetto della normativa nazionale sull'esportazione dei sistemi d'arma.

Si ricorda che il decreto-legge per il rilancio dell'economia del 2013 ([D.L. n. 69/2013](#)) ha inserito, nel **Codice dell'ordinamento militare, l'art. 537-ter**, rubricato "Cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale", in cui per **la prima volta è stata introdotta nell'ordinamento**

italiano la previsione di una forma di attività *Government to Government* svolta dallo Stato italiano nei confronti di altri Stati in materia di fornitura di materiali d'armamento, seppur limitata al supporto tecnico-amministrativo. In dettaglio, l'attuale formulazione dell'art. 537-ter del COM stabilisce che il Ministero della difesa, nel rispetto della legge n. 185/90, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, può svolgere per conto di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, e tramite proprie articolazioni, attività di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati.

Per un approfondimento si veda il seguente tema

[Accordi Government to Government \(G to G\) nel campo della difesa](#)

DI0267	Servizio Studi Dipartimento Difesa	st_difesa@camera.it - 066760-4172	 CD_difesa
	Servizio Studi Dipartimento Affari Esteri	st_affari_esteri@camera.it - 066760-4939	 CD_esteri